

STATUTO  
DELL'UNIONE DEI COMUNI  
"COLLI DEL MONFERRATO"  
(ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

TITOLO I - NORME GENERALI

Capo I - Norme Generali

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

Art. 4 - Rapporti di collaborazione

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 - Stemma e Gonfalone

Art. 7 - Durata e scioglimento

Art. 8 - Adesione e recesso

Art. 9 - Effetti del recesso e dello scioglimento – rapporti economici

TITOLO II - ORGANI DELL'UNIONE

Capo I - Organi

Art. 10 - Organi

Art. 11 - Status degli amministratori dell'Unione

Capo II Il Consiglio dell'Unione

Art. 12 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

Art. 13 - Consiglieri

Art. 14 - Competenze del Consiglio

Capo III Il Presidente

Art. 15 - Elezione, durata e cessazione

Art. 16 - Competenze

Art. 17 - Il Vicepresidente

Capo IV La Giunta

Art. 18 - Composizione, elezione e cessazione

Art. 19 - Competenze

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I Uffici e personale

Art. 20 - Principi generali di organizzazione

Art. 21 - Principi generali di gestione

Art. 22 - Principi in materia di personale

Art. 23 - Il Segretario

Art. 24 - Responsabili di servizio

Capo II Finanze e contabilità

Art. 25 - Finanze e patrimonio

Art. 26 - Ordinamento Finanziario e Contabile

Capo III - I controlli interni

Art. 27 - Principi generali del controllo interno

Art. 28 - Organo di revisione dei conti

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione

Art. 29 - Principi della partecipazione

TITOLO V - FUNZIONE NORMATIVA

Capo I - Funzione normativa

Art. 30- Statuto

Art. 31 - Regolamenti

Art. 32 - Pubblicità e diritto di conoscibilità

Art. 33 - Disposizioni finali e transitorie

## TITOLO I NORME GENERALI

### CAPO I - Norme Generali

#### Art. 1 – Istituzione

1. I Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", l'Unione di Comuni denominata "Colli del Monferrato" e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell'art. 5 del presente Statuto. I Comuni membri dell'Unione hanno pari dignità.
2. L'Unione è Ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Unione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
3. L'Unione ha sede presso il Comune di Villafranca d'Asti, in via Roma, n. 50 nel Palazzo comunale.
4. Gli organi istituzionali dell'Unione possono riunirsi in sede diversa su disposizione del Presidente. L'Unione utilizza come sedi operative i municipi di Baldichieri d'Asti e Villafranca d'Asti ai fini del decentramento amministrativo e del miglior servizio ai cittadini.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

#### Art. 2 – Finalità

1. L'Unione, ai fini della semplificazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. E' compito dell'Unione esercitare le funzioni ed i servizi di competenza comunale, previsti dal presente Statuto, promuovendo l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.
3. Ogni iniziativa assunta dagli organi dell'Unione viene presa nell'interesse di tutto il territorio e della sua popolazione, avendo come scopo:
  - a) il miglioramento complessivo della qualità della vita e della sua sostenibilità ambientale e sociale;
  - b) la promozione e il coordinamento del volontariato e di tutti gli Enti che operano sul suo territorio in campo sociale per realizzare un sistema territoriale di protezione della persona, incentivando le possibili collaborazioni, condividendo le informazioni ed evitando le sovrapposizioni;
  - c) l'obiettivo di realizzare un unico piano regolatore per tutta l'Unione e uniche norme edilizie, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
  - d) l'integrazione di tutti i suoi abitanti, senza differenze tra le persone ed i singoli Comuni. L'Unione attua il superamento delle differenze favorendo la messa a sistema territoriale dei servizi pubblici e comunque di tutte le strutture, attrezzature e risorse di interesse pubblico in modo che la loro gestione produca servizi con le stesse caratteristiche per tutti i Comuni membri.
  - e) l'Unione garantisce livelli uniformi di efficacia ed efficienza, operando affinché i servizi attuati abbiano un pari rapporto tra qualità e costo in tutti i Comuni aderenti;
  - f) il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini attraverso il monitoraggio e la valutazione di nuovi bisogni.

### Art. 3 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende a rendere i servizi offerti più fruibili per tutta la popolazione, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.

2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; sviluppa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici basandosi sul principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove ed attua la semplificazione dell'attività amministrativa.

3. I Sindaci dei Comuni membri dell'Unione possono conferire, ove possibile, la propria rappresentanza in Consorzi, Società, Associazioni con competenze sovra comunali in modo unitario.

4. L'Unione prevede adeguati programmi formativi e di aggiornamento, differenziati o comuni, rivolti ai propri consiglieri e dipendenti

### Art. 4 – Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

### Art. 5 – Funzioni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
- d) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale;
- e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.
- f) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- h) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- i) Servizi in materia statistica.

Il perfezionamento del trasferimento delle funzioni fondamentali in capo all'Unione avverrà con l'approvazione, da parte del Consiglio dell'Unione, dei singoli regolamenti attuativi che potranno essere predisposti per singola funzione o in modo cumulativo, e comunque non oltre maggio 2015.

2. Si dà atto che le sottoelencate funzioni:

- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

sono già svolte in forma associata secondo modalità formalizzate con appositi atti previsti dalla

legge.

3. Il Consiglio dell'Unione approva i regolamenti attuativo inerenti il trasferimento delle funzioni fondamentali in capo all'Unione.

4. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

5. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione modificativa del presente Statuto.

#### Art. 6 – Stemma e Gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione "Colli del Monferrato" e con lo stemma da adottare con apposito atto del Consiglio.

2. Il gonfalone dell'Unione accompagna il Presidente, o suo delegato, nelle cerimonie ufficiali e in ogni altra occasione pubblica dove questo è ritenuto utile.

3. L'utilizzo e la riproduzione dello stemma dell'Unione da parte di terzi sono vietati.

#### Art. 7 – Durata e scioglimento

1. L'Unione è costituita per la durata di anni venti.

2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci.

3. Lo scioglimento ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e alla deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. La delibera di scioglimento dell'Unione deve essere effettuata prima del 30 giugno. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

4. L'Unione è sciolta anche quando uno dei due Comuni costituenti, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, abbia esercitato la facoltà di recesso prevista dall'art. 8.

#### Art. 8 – Adesione e recesso

1. Il Consiglio dell'Unione accetta, con propria deliberazione, l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine il Consiglio dell'Unione approvi la modifica dello Statuto includendo il nuovo Comune.

3. In caso di ammissione di altri comuni, sarà valutato il valore dei beni di proprietà dell'Unione esistenti al momento dell'ingresso. L'adesione può essere condizionata al pagamento da parte del Comune entrante di una somma calcolata sugli investimenti fatti dall'Unione per l'organizzazione delle funzioni e in proporzione all'incidenza degli abitanti del nuovo Comune sul totale degli abitanti dell'Unione.

4. Il recesso è deliberato, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Con la medesima decorrenza ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente, o degli Enti, che hanno esercitato la facoltà di recesso.

#### Art. 9 – Effetti del recesso e dello scioglimento – rapporti economici

1. I Comuni facenti parte dell'Unione in caso di recesso, o di scioglimento della stessa, definiscono

d'intesa tra loro gli effetti di tale scelta sul patrimonio e sulla gestione dei rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art.4 lett. g) della L.R. 11/2012:

- a) la continuità dello svolgimento delle funzioni;
- b) la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente. A tale scopo, i Comuni, dal momento dell'adesione, mantengono invariate, nella propria pianta organica, per numero e qualifica le posizioni del personale trasferito all'Unione. Nella delibera di recesso o di scioglimento, i Comuni effettuano una ricognizione delle loro capacità di assunzione del personale tenendo conto delle norme vigenti. Il Presidente dell'Unione, coadiuvato dalla Giunta in carica, concorda con le organizzazioni sindacali un piano per la ricollocazione dei dipendenti;
- c) la suddivisione del patrimonio in modo proporzionale alle modalità di acquisto o di conferimento adottate;
- d) la suddivisione dei debiti e dei crediti in modo proporzionale agli abitanti o ad altri indici di ripartizione concordati secondo criteri di equità economico-finanziaria.

2. Il personale ed i beni conferiti in comodato ritornano in capo al Comune di provenienza. Per il personale, quanto disposto vale anche in caso di soggetti assunti direttamente dall'Unione che sostituivano figure originariamente trasferite. In caso di recesso, L'Unione, d'intesa con il comune uscente può comunque decidere di trattenere nella propria pianta organica il personale che ritornerebbe ai Comuni uscenti, previo accordo con gli interessati attraverso le organizzazioni sindacali ed a condizione che i Comuni uscenti paghino all'Unione il contributo di cui al successivo punto 3 del presente articolo.

3. Salvo diversa intesa, il personale assunto direttamente dall'Unione per profili professionali di nuova istituzione viene trasferito ai Comuni che, in base alle norme al momento vigenti, abbiano possibilità di assumere. Gli altri Comuni, con un calcolo in proporzione agli abitanti, versano agli stessi un contributo a compensazione pari a due anni di retribuzione lorda che verrà ripartito in base al profilo e all'orario con cui il personale viene inserito nell'organico del Comune che lo accoglie.

## TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE

### CAPO I - ORGANI

#### Art. 10 - Organi

1. Gli organi dell'Unione sono:

- a) il Consiglio dell'Unione
- b) la Giunta dell'Unione
- c) il Presidente

#### Art. 11 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I, Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

### CAPO II - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

## Art. 12 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio verifica che l'azione complessiva dell'Unione consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
3. Il Consiglio è composto dai sindaci e da tutti i Consiglieri componenti i Consigli Comunali di Villafranca d'Asti e di Baldichieri d'Asti.
4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
5. I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con il venir meno del ruolo di Consigliere Comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
6. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento di funzionamento dello stesso.
7. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco del Comune di Villafranca d'Asti dopo la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo dell'Unione e trascorsi 30 giorni dall'ultima pubblicazione dello statuto all'albo pretorio dei Comuni associati. In caso di rinnovo dei Consigli comunali, il Consiglio dell'Unione dovrà essere convocato entro 30 giorni dall'insediamento dell'ultimo dei Consigli neoeletti.
8. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.
9. Convocazioni ed atti del Consiglio dell'Unione possono essere trasmessi o messi a disposizione dei consiglieri attraverso l'uso di tecnologie informatiche o telefoniche.

## Art. 13 – Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

## Art. 14 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.
  2. Il Consiglio, nella prima seduta, procede alla elezione del Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni associati.
  3. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di governo dell'Unione comunicati dal Presidente entro 60 giorni dalla nomina.
  4. Allo scopo di favorire il miglior coinvolgimento di tutti i suoi membri nell'attività amministrativa, il Consiglio organizza il proprio lavoro di approfondimento, progettazione, proposta e controllo attraverso commissioni consiliari. Le commissioni si possono esprimere sia sulle proposte di deliberazione che derivano da iniziative della Giunta, sia, in modo autonomo, attraverso proposte proprie, o su richiesta del Presidente.
- Le Commissioni vengono istituite a seguito dell'approvazione di apposito regolamento di funzionamento da parte del Consiglio. La presidenza delle commissioni è comunque attribuita ad un consigliere che non sia membro della Giunta. Il membro della Giunta che detiene deleghe nelle materie di competenza delle singole commissioni è invitato permanente alle riunioni senza diritto di voto.

## CAPO III - IL PRESIDENTE

### Art. 15 – Elezione, durata e cessazione

1. Il Presidente scelto tra i Sindaci dei Comuni associati è eletto con votazione segreta a maggioranza assoluta da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Il Presidente dura in carica per due anni. Dopo tale periodo viene rieletto secondo le modalità di cui al comma 1, prioritariamente secondo la logica dell'alternanza. Il Presidente, al termine del mandato continua ad esercitare le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Il Presidente cessa dalla carica anche per morte, dimissioni, impedimento permanente e perdita della qualità di Sindaco.
5. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili dal momento della presa d'atto del Consiglio dell'Unione.
6. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto.

### Art. 16 - Competenze

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In particolare, il Presidente:
  - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
  - b) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
  - c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
  - d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

### Art. 17 - Il Vice Presidente

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente è il sindaco di uno dei comuni associati.

## Capo IV - LA GIUNTA

### Art. 18 – Composizione, elezione e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori: Sindaco e due Assessori del comune di Villafranca d'Asti oltre a Sindaco ed un Assessore del comune di Baldichieri d'Asti.
2. La Giunta è nominata dal Consiglio dell'Unione contestualmente all'elezione del Presidente e su proposta dello stesso.



3. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La Giunta decade nel caso di dimissioni di 2/3 dei suoi componenti. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto.
5. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente comporta la cessazione della carica sia del Presidente che della Giunta, la cessazione dalla carica del Presidente per morte o dimissioni o impedimento permanente o perdita della qualità di Sindaco comporta la decadenza della Giunta
6. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

#### Art. 19 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta:
  - a) adotta gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario e dei responsabili di servizio;
  - b) svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
  - c) attua gli indirizzi del Consiglio;
  - d) riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
  - e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - f) esercita la potestà regolamentare nelle materie e secondo le disposizioni dettate dal Consiglio.

### TITOLO III

#### ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

##### CAPO I - UFFICI E PERSONALE

#### Art. 20 - Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
  - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
  - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
  - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione.

#### Art. 21 - Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

## Art. 22 - Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, deliberata dalla Giunta dell'Unione.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

## Art. 23 - Il Segretario

1. Per la prima seduta di insediamento del Consiglio dell'Unione svolgerà il ruolo di segretario verbalizzante il segretario del comune di Villafranca d'Asti.
2. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Segretari comunali in servizio in almeno uno dei Comuni componenti l'Unione.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Presidente, sentita la Giunta, può nominare un Vice Segretario tra i segretari comunali in servizio in almeno uno dei Comuni associati o tra i dipendenti dei Comuni associati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle proprie attività e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento.

## Art. 24 - Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento degli uffici e servizi.
2. Ai responsabili dei servizi nominati annualmente con decreto del Presidente, sentita la Giunta, compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. La loro attività si svolge in base agli indirizzi contenuti in apposito programma definito dalla Giunta annualmente.
4. La Giunta dell'Unione dispone in merito alla quantificazione del trattamento economico spettante ai responsabili dei servizi dell'Unione.

## CAPO II - FINANZE E CONTABILITA'

### Art. 25 – Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
  2. L'Unione ha un proprio patrimonio.
  3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
  4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
  5. Al fine di assicurare il pareggio finanziario dell'Unione, i Comuni provvederanno a trasferire al bilancio dell'Unione le risorse necessarie in base ad un criterio proporzionale ai benefici goduti dalle singole comunità:
    - a) per l'esercizio finanziario 2015 il trasferimento economico dei singoli Comuni dell'Unione sarà rapportato alla spesa storica sostenuta dagli stessi, calcolata come media del triennio precedente in relazione alle spese inerenti le funzioni delegate.
    - b) dall'anno 2016 i Comuni componenti l'Unione avvieranno le procedure per l'unificazione dell'imposizione locale ed in funzione di tale omogeneizzazione sarà ricalibrato il trasferimento economico dei singoli Comuni.
    - c) le risorse necessarie al funzionamento dell'Unione dal 2016 saranno:
      - le entrate relative alle funzioni associate e delegate.
      - specifici trasferimenti dai Comuni associati, proporzionali alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, con la possibilità di calmarne gli esiti economici sulla base di altri criteri definiti a seconda delle finalità della singole spese che tengano in considerazione le varie specificità (es. estensione della rete viaria, ampiezza del territorio, numero di alunni, etc.) definiti attraverso appositi atti.
  6. I trasferimenti straordinari dei Comuni possono riguardare singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.
  7. I singoli comuni potranno richiedere l'attivazione di appositi centri di costo o di specifiche voci di bilancio all'interno del bilancio dell'Unione per particolari necessità, provvedendo ad assegnare il relativo finanziamento anche mediante la loro autonomia impositiva.
- Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve altresì prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane e strumentali. In particolare:
- a) Tutto il personale comunale viene trasferito in capo all'Unione;
  - b) Attrezzature, impianti, mezzi e beni strumentali dei Comuni sono conferiti in comodato d'uso all'Unione previa stesura di elenco inventariale

#### Art. 26 - Ordinamento Finanziario e Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

### CAPO III - I CONTROLLI INTERNI

#### Art. 27 - Principi generali del controllo interno

1. I Controlli interni sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
3. Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
  - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
  - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 286/1999 e successive modificazioni.
5. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'Ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

#### Art. 28 - Organo di revisione dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un organo di revisione dei conti, secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.
3. Ove previsto, la gestione della funzione in oggetto potrà essere svolta tramite un unico professionista incaricato per l'Unione e per i Comuni associati, in modo da razionalizzare i costi del servizio di revisione.

### TITOLO IV

#### PARTECIPAZIONE

##### CAPO I - PARTECIPAZIONE

#### Art. 29 - Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura ai cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite con apposito Regolamento. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, salvo quanto espressamente previsto.
2. L'Unione può promuovere la collaborazione dei cittadini in sede di preparazione dei propri atti decisionali e dei propri strumenti di programmazione. A tale scopo, può organizzare specifiche iniziative volte ad illustrare alla popolazione le motivazioni delle proprie scelte con modalità che garantiscano le necessarie informazioni e consentano di raccogliere idee e proposte.
3. Il Regolamento prevede istituzione e modalità di funzionamento:
  - a) dei referendum consultivi e propositivi;
  - b) di Consulte su argomenti e attività specifiche
4. L'Unione si impegna attivare sistemi di informazione rivolti ai cittadini che favoriscano il facile accesso a tutti gli atti relativi alla propria attività istituzionale. Lo strumento utilizzato in via prioritaria sarà il sito internet dell'Unione

## TITOLO V

### FUNZIONE NORMATIVA

#### CAPO I - FUNZIONE NORMATIVA

##### Art. 30 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

##### Art. 31 - Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui vengono approvati i relativi regolamenti di funzionamento.

##### Art. 32 - Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. In merito alla pubblicità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente ed al corrispondente diritto di conoscibilità si richiama il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

##### Art. 33 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore decorso il termine di cui all'articolo 6 del TUEL riferito all'ultima pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.